

FAQ - DOMANDE FREQUENTI  
PROCEDURA NEGOZIALE  
LINEA D'INTERVENTO 1.1 c POR FESR 2007-2013  
VERSIONE 3.0 – AGGIORNATE AL 16/02/2010

## INDICAZIONI GENERALI

D. A quali Aree tematiche è aperto l'Avviso

R. L'avviso è aperto a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di salute o di interesse sanitario nelle seguenti aree tematiche:

- Ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici, biotecnologici, medicinali e diagnostici

Sono escluse le biotecnologie per agrozootecnica, alimentazione e ambiente.

Sono esclusi inoltre i dispositivi, gli strumenti e le apparecchiature per la diagnosi, la cura e la chirurgia, la neuroriabilitazione, il neurosviluppo, l'assistenza personale, il benessere e il comfort (dispositivi medici).

D. Quali soggetti sono ammessi a partecipare all'Avviso?

R. Sono ammessi a partecipare imprese e Organismi di Ricerca secondo il dettato dell'articolo 5 dell'Avviso per la manifestazione di interesse :

1. Piccole, medie e grandi imprese che esercitano una attività economica, identificata come prevalente per l'unità locale che realizza il progetto, inclusa nelle seguenti categorie ATECO 2002

- Sezione D (Attività Manifatturiere)

Classe 24.41 e 24.42 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici)

- Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese)

Gruppo 73.1 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)

Tali categorie corrispondono alle seguenti categorie della Classificazione ATECO ISTAT 2007

- Sezione C (Attività Manifatturiere)

Divisione 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici)

- Sezione M (Attività professionali, scientifiche, tecniche)

Classe 72.11 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)

Classe 72.19 (Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)

Possono presentare domanda le imprese regolarmente costituite nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, anche di consorzio e società consortile.

Nel caso di imprese in possesso di visure camerali recanti i Codici ATECO 2007, saranno ammesse a partecipare all'Avviso le imprese aventi almeno un Codice ATECO 2007 che corrisponda, in base alla tabella ufficiale di conversione fra codici 2002 e 2007, ad un codice 2002 ammissibile secondo l'Avviso.

Ad esempio, il Codice ATECO 2002 - 73.1, è stato suddiviso, nella Classificazione ATECO 2007, nei due Codici 72.11 e 72.19; entrambi sono ammissibili per la partecipazione all'Avviso.

2. Organismi di ricerca

Sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (Comunicazione 2004/C 244/02).

Tutti i soggetti devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana.

D. Come si definisce un organismo di ricerca?

R. La natura di OR si desume dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" – Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C323/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006.

Secondo il dettato dell'articolo 3 "Definizioni" dell'Avviso, applicazione della predetta Disciplina, un organismo di ricerca è soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Ciascun soggetto che intende partecipare all'avviso come OR dovrà allegare, secondo il dettato della Disciplina comunitaria, la documentazione comprovante i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);
- b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,
- c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.

In assenza dei suddetti elementi, il soggetto non potrà essere qualificato come Organismo di ricerca.

Si precisa che, come stabilito nell'articolo 5 dell'Avviso, il capofila del progetto può essere esclusivamente un'impresa e non un organismo di ricerca.

D. Quali sono le percentuali di costo che un organismo di ricerca deve sostenere per partecipare, in qualità di partner al progetto?

R. L'Avviso per la manifestazione di interesse, Linea di intervento 1.1.c, all'articolo 3, per l'organismo di ricerca stabilisce il limite minimo di partecipazione ai costi del progetto, ma non impone un limite massimo.

La collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca si realizza, infatti, quando l'organismo di ricerca sostiene "almeno il 10%" dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Tale condizione dovrà essere specificata all'interno dell'accordo stabilito tra i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 27, pena l'esclusione del contributo. Qualora partecipi al partenariato più di un organismo di ricerca, ciascun OR dovrà sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili di progetto.

D. Nel caso di partecipazione al progetto di un Dipartimento di un'Università, può essere considerato come Legale rappresentante il Direttore del Dipartimento?

R. Per "Legale rappresentante" dell'organismo di ricerca si intende chi ha il potere, derivante da un regolamento interno, di sovrintendere all'attività della struttura e di firmare gli atti afferenti all'organismo.

Nel caso in cui il Rettore abbia delegato i Direttori allo svolgimento di attività specifiche riferite ai singoli Dipartimenti, ciascun Direttore avrà potere di firma degli atti che coinvolgono lo specifico Dipartimento.

Per esempio, nel caso di partecipazione al progetto di un Dipartimento dell'Università di Firenze, sarà necessario indicare come OR l'Università di Firenze, Dipartimento di ....., specificare il nominativo del Direttore, quale Legale rappresentante del Dipartimento predetto, nonché il suo titolo di rappresentanza, vale a dire il Decreto Rettorale di nomina a Dirigente del Dipartimento stesso.

D. Due Dipartimenti della stessa Università sono considerati come due Organismi di ricerca?

R.:Sì. Due Dipartimenti della stessa Università sono considerati come due organismi di ricerca separati. Ciascuno di essi deve sostenere almeno il 10% dei costi del progetto di ricerca.

In questo caso sarà possibile inserire nel sistema il primo Dipartimento dell'Università come Organismo di ricerca ed il secondo come partner (Organismo di ricerca); sarà, in ogni caso, il sistema stesso a guidare la compilazione della domanda.

D. Un Consorzio di organismi di ricerca avente sede legale in Toscana e del quale facciano parte OR toscani e OR non toscani, può partecipare in qualità di partner al progetto?

R. L'articolo 5 dell'Avviso, quando stabilisce che "Qualora partecipi al raggruppamento un consorzio o una società consortile, congiuntamente ad imprese e organismi di ricerca, tutti i soggetti appartenenti al consorzio dovranno .....avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Toscana", si riferisce anche ai consorzi di organismi di ricerca.

Pertanto, un Consorzio di organismi di ricerca con componenti che abbiano sede fuori dal territorio toscano non può essere ammesso a partecipare al progetto in qualità di partner.

D. Da quanti soggetti deve essere costituito il raggruppamento?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 dell'Avviso il progetto di ricerca deve essere presentato da un raggruppamento costituito da almeno un'impresa e un organismo di ricerca. La presenza dell'organismo di ricerca è obbligatoria

D. Il soggetto capofila del raggruppamento deve essere necessariamente un'impresa?

R. Sì, il soggetto capofila deve essere necessariamente un'impresa.

D. Le microimprese possono partecipare all'Avviso?

R. Sì. La categoria delle microimprese, secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione 2006/C 323/01, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005, è compresa nella definizione di PMI, unitamente alla categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (vd. definizioni articolo 3 dell'Avviso).

D. Le grandi imprese possono partecipare all'Avviso?

R. Sì, le grandi imprese possono presentare manifestazione di interesse a valere sull'Avviso e dovranno compilare tutti i documenti previsti dall'Allegato C dell'Avviso, compreso l'allegato C6, "Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione dell'aiuto per le grandi imprese".

D. Le imprese di nuova costituzione possono partecipare all'Avviso?

R. Sì, le imprese di nuova costituzione, iscritte al Registro delle imprese, possono presentare manifestazione di interesse a valere sull'Avviso, in qualità di capofila o di partner

D. Un'impresa partecipata da Enti pubblici può partecipare all'Avviso?

R. Per ciò che riguarda la definizione di imprese si dovrà fare riferimento Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005).

Per specificare meglio, si qualificano imprese anche quelle partecipate da Enti pubblici nella percentuale indicate all'articolo 3 comma 4 della sopra citata Raccomandazione, ma non gli Enti pubblici, che non sono soggetti beneficiari dei contributi del presente Avviso.

D. Un'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) della Toscana può partecipare all'Avviso in qualità di organismo di ricerca?

R. No. Le quattro AOU toscane, secondo i principi del decreto legislativo n. 517/1999, integrano le funzioni di ricerca e formazione svolte dalle Università con quelle di assistenza tipiche del Servizio Sanitario Regionale. Di conseguenza non viene ottemperata la prescrizione, prevista dalla Disciplina Comunitaria, che nell'OR tutti gli utili vengano reinvestiti in attività di ricerca.

D. Uno stesso soggetto può presentare più domande di contributo?

R. Ciascuna impresa può presentare una sola manifestazione di interesse qualunque sia il ruolo all'interno del progetto (capofila o partner) secondo il dettato dell'articolo 5 dell'Avviso.

D. Uno stesso organismo di ricerca può presentare più domande di contributo?

R. La frase dell'Avviso "Ciascuna impresa può presentare una sola manifestazione di interesse sia nel ruolo di capofila che nel ruolo di partner" è da intendersi riferita esclusivamente alle imprese e non agli OR che, pertanto, possono presentare più progetti, ma solo in veste di partner e non di capofila. L'Organismo di ricerca non può mai essere capofila. Solo l'impresa è vincolata alla presentazione di un solo progetto.

D. Le aziende che producono dispositivi medici e apparecchi medicali possono partecipare all'Avviso?

R. No, il codice ATECO 2002 33.10.1 (Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici) non è compreso tra quelli ammissibili a valere sul presente Avviso che persegue, in particolare, l'innovazione nei comparti del farmaceutico e delle biotecnologie.

D. Cosa si intende per aziende "collegate" ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa)

R. Ai sensi del decreto Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005 – G.U. n. 238 del 12.10.2005 (che recepisce la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 - 2003/361/CE - pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche), relativo al possesso dei requisiti di PMI, sono da considerarsi imprese collegate (i dati si sommano interamente al 100%) le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

i) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

ii) L'impresa in cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

iii) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

iv) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

D. Due imprese collegate possono partecipare all'Avviso in partenariato sullo stesso progetto?

R. Due aziende nel medesimo partenariato non devono essere collegate o associate secondo il dettato dell'articolo 3 dell'Avviso. Ciascuna impresa partner del progetto, infatti, nell'allegato C1 previsto dall'Avviso dovrà dichiarare di non essere associata o collegata, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dell'art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE con altra/e impresa/e richiedente/i il presente contributo secondo quanto verrà dichiarato da ciascuna di esse nell'allegato

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa) cosa si intende per "ULA"?

R. Le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dal Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa) cosa si intende per "fatturato"?

R. Ai fini del calcolo del fatturato sarà necessario fare riferimento all'articolo 2 comma 5 lettera a) del Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, "per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa) cosa si intende per "totale di bilancio"?

R. Ai fini del calcolo del totale di bilancio sarà necessario fare riferimento all'articolo 2 comma 5 lettera b) del Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, "per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale".

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C5 (Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria) cosa si intende per "ultimo bilancio"?

Per "ultimo bilancio" si intende l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Pertanto se un'impresa approverà e depositerà il bilancio relativo all'anno 2009 entro il termine di presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa dovrà presentare il bilancio relativo all'anno 2009 ed il bilancio relativo all'anno 2008; diversamente, vale a dire in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo, l'impresa dovrà allegare il bilancio 2008 ed il bilancio 2007.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C5 (Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria) un'impresa che fa parte di un gruppo (che redige un bilancio consolidato), deve indicare il Capitale Netto (CN) del proprio bilancio o quello complessivo del gruppo risultante dal bilancio consolidato?

R. Le imprese che redigono conti consolidati o che sono riprese nei conti di un'impresa che redige conti consolidati sono considerate collegate ai sensi del D. M. 18 aprile 2005.

In particolare, nel caso di impresa ripresa tramite consolidamento, per CN dovrà farsi riferimento alla voce Patrimonio Netto del prospetto di Stato Patrimoniale del bilancio dell'impresa (e non del consolidato). Possono essere computate ad incremento di CN le voci indicate nelle Note esplicative dell'allegato C5.

D. Quali sono i documenti che devono essere presentati per la partecipazione all'Avviso?

R. Secondo il dettato dell'allegato C dell'Avviso i documenti che devono essere presentati per la partecipazione all'Avviso (per ogni progetto dunque) sono:

- Sottoscrizione della dichiarazione di intenti per la costituzione di AT/RTI (allegato A1)
- Relazione tecnica di progetto (allegato B1);
- Quadro economico (allegato B2);
- Accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 27 dell'Avviso

Per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento:

- Certificato camerale con dicitura antimafia
- Attestazione della richiesta del DURC agli uffici competenti con indicazione del protocollo della richiesta e relativa data e dell'attribuzione del codice identificativo pratica (ai sensi dell'art.1 comma 553 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, finanziaria 2006)
- Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell'impresa (allegato C1)
- Dichiarazione sostitutiva aiuti illegali (allegato C2)
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla dimensione di impresa (allegato C3)
- Dichiarazione sul consenso dei dati personali (allegato C4)
- Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria (allegato C5)
- Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato corredato della nota esplicativa relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di

contributo; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al reddito di impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni; per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Per raggruppamenti non costituiti: dichiarazione d'intenti (allegato A1).

Per consorzi partecipanti al raggruppamento: allegato A2

Per ciascuna grande impresa partecipante: dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione (allegato C6)

Per organismi di ricerca:

- Allegato C4 - Dichiarazione sul consenso dei dati personali;
- Statuto o altri documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Disciplina Comunitaria per l'OR:
  - a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);
  - b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,
  - c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.
- Sottoscrizione dell'allegato A1 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI
- Sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale
- Gli OR devono inoltre compilare la parte di propria competenza negli allegati B1 (Scheda tecnica di progetto) e B2 (Quadro economico-finanziario).

Nel caso di OR-Università non è necessario allegare lo Statuto.

Tutti i documenti devono essere debitamente sottoscritti dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca o da soggetti procurati con potere di firma (attribuito dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca nell'Atto di procura).

D. L'allegato B1, relazione tecnica, prevede limitazioni in termini di numero di caratteri?

R. Nell'allegato B1 dell'Avviso per la manifestazione di interesse a Linea di intervento 1.1c non vi sono limiti in termini di numero di caratteri. Solamente il campo "Sintesi del progetto" della Sezione "Anagrafica del Progetto" ha un limite di 2000 caratteri di scrittura.

D. Cosa deve contenere l'accordo per la gestione dei diritti proprietà intellettuale?

R. L'accordo di collaborazione tra i partner deve contenere le condizioni per la gestione dei diritti proprietà intellettuale anche in conformità a quanto previsto nell'art. 27 dell'Avviso e specificare che ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte (ai sensi del punto 5.1.3 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006). Deve essere specificato, inoltre, il compenso che l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: tale compenso deve essere al minimo equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale (ai sensi del punto 3.2.2. sub 3) della Disciplina comunitaria sopra citata).

L'accordo presentato al momento dell'adesione alla manifestazione di interesse è provvisorio ed è perfezionabile durante la fase negoziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 27 dell'Avviso, l'accordo definitivo sulla proprietà intellettuale dovrà essere stipulato e consegnato all'Amministrazione Regionale alla fine della fase negoziale e prima della stipula del Contratto di Investimento.

D. Cosa si intende per "Data inizio attività"

R. Secondo il dettato dell'articolo 19 dell'Avviso, per data inizio attività si intende la data di stipula del Contratto di Investimento con la Regione Toscana.

## INTENSITÀ DI AIUTO

D. Quali sono le intensità massime di aiuto previste per gli organismi di ricerca?

R. Le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca sono pari all'80% per la categoria della ricerca industriale e al 60% per lo sviluppo sperimentale. La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere concessa. Tali intensità si applicano anche ai Consorzi costituiti da soli organismi di ricerca. La quota regionale di cofinanziamento sarà soggetta a negoziazione.

D. Il contributo concesso ha un limite di importo?

R. Il contributo concesso, secondo il disposto dell'articolo 9 dell'Avviso, non potrà essere superiore a 3 milioni di euro per singolo progetto.

D. Se un progetto coinvolge più categorie di ricerca (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) come vengono calcolate le intensità di aiuto? Ci sono differenze sulla base delle attività svolte da ciascun soggetto beneficiario?

R. Se un progetto abbraccia più categorie di ricerca, i soggetti del raggruppamento dovranno dichiarare nell'allegato B2 quanto delle varie voci di costo per ciascun partner del progetto afferiscono alla categoria della ricerca industriale e quanto allo sviluppo sperimentale.

Il calcolo viene effettuato in automatico inserendo la tipologia di soggetto partner. Non esistono differenze sulla base delle attività svolte dai diversi soggetti, ma soltanto basate sulla tipologia di soggetti beneficiari.

Per il calcolo dell'intensità di aiuto sarà necessario fare riferimento alla tabella contenuta nell'articolo 9 dell'Avviso.

## SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda le spese ammissibili i riferimenti normativi sono:

- Regolamento CE 800/2008 "Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"
- "Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione" (Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01), per le categorie di ricerca ammissibili.
- Regolamento CE 1083/2006 "Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".
- DPR 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

Secondo il dettato dell'articolo 6 dell'Avviso, l'elenco delle spese ammissibili è il seguente:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;

- c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca;
- e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; sono determinabili forfettariamente nella misura massima del 20% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca;
- f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

a) spese di personale

Possono essere rendicontati costi di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca.

I costi del personale amministrativo, ai sensi del Decreto 28 marzo n. 76 ("Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), rientrano tra le spese di personale, la cui attività potrà sostanzialmente nella rendicontazione del progetto, intesa come attività diretta alla certificazione delle spese sostenute. Per analogia alla normativa fiscale, i CO.CO.PRO sono assimilati a lavoratori dipendenti e quindi rendicontabili come personale interno all'azienda.

Il costo del personale viene determinato in base alle giornate lavorate.

In particolare il costo di ciascun soggetto è rappresentato dall'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione effettiva annua lorda applicata secondo il C.C.N.L. di riferimento, diviso per le giornate annuali e moltiplicato per il numero delle giornate di impegno dedicate al progetto finanziato.

Ai fini del calcolo della retribuzione su base annua è necessario considerare tutti gli oneri diretti, indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro.

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca

E' considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto.

Pertanto, sono ammissibili le quote di ammortamento relative alle attrezzature acquistate nuove di fabbrica; cioè possono essere rendicontate (per quote d'ammortamento) anche attrezzature comprate anni prima, purché acquistate "nuove di fabbrica".

Diversa è la situazione della locazione finanziaria. L'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che "i fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo", ovviamente al netto degli interessi.

L'articolo 102 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Testo Unico del 22/12/1986 n. 917), al comma 7 stabilisce che "...Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.....".

Il comma 2 dell'articolo 102 del predetto Testo Unico stabilisce che "La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi".

Le suddette spese dovranno essere inserite, all'interno della relazione economica (allegato B2) nella voce "costi per strumenti e attrezzature" nel seguente modo:

- cella "Strumenti e attrezzature" - indicare il nome della strumentazione
- cella "Descrizione" - inserire la voce "Canoni c/o ..."
- cella "Costo del bene" - inserire l'importo del canone mensile di locazione o noleggio
- cella "Ammortamento" - inserire il valore 1
- cella "Uso del bene %" - inserire la percentuale di utilizzo del bene per il progetto di ricerca (se viene utilizzata esclusivamente per il progetto di ricerca il valore sarà 100)
- cella "Tempo di utilizzo" - inserire il numero di canoni di locazione o noleggio mensili da imputare al progetto.

c) i costi dei fabbricati e dei terreni.

I suddetti costi sono rendicontabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

Tali spese non sono imputabili per intero, ma solo:

- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo dello strumento/attrezzatura/fabbricato per quel determinato progetto;
- per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

Tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca. I costi per subcontratti devono essere indicati in questa voce.

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.

Sono determinabili forfettariamente nella misura massima del 20% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca. Non ci sono indicazioni sulla quota percentuale di spese generali rispetto alle spese di personale.

Il D.P.R. 3/10/1998 n. 196, che recepisce il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8/12/2006, precisa che "le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato".

f) altri costi di esercizio

Si tratta dei costi, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

D. In quale voce devono essere rendicontati i costi del personale amministrativo?

R. I costi del personale amministrativo, ai sensi del Decreto 28 marzo n. 76 ("Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), rientrano tra le spese di personale, la cui attività potrà sostanziersi nella rendicontazione del progetto, intesa come attività diretta alla certificazione delle spese sostenute.

D. In che modo devono essere rendicontati i costi relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e disseminazione dei risultati" all'interno dell'allegato B2?

R. I costi del personale relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e "disseminazione dei risultati", vanno inseriti in corrispondenza della voce "spese di personale" per ciascuno dei due obiettivi realizzativi; le due attività predette, infatti, rappresentano due degli obiettivi realizzativi previsti dall'allegato B2 dell'Avviso.

D. I costi relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e disseminazione dei risultati" possono essere oggetto di sub-contratto?

R. Tra i costi per i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono escluse le consulenze per attività di disseminazione e sono incluse esclusivamente le consulenze di natura tecnico-scientifica secondo quanto previsto dai seguenti documenti:

- "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"  
- Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006;

- notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di apposito regime di aiuto e della successiva autorizzazione del 27 maggio 2008 - Aiuto di Stato n. N 753/2007 – Italia Aiuti alla RSI in Toscana;

- decreto 28 marzo n. 76 "Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il paragrafo 6 dell'Avviso lettera d), quando stabilisce "servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca" intende escludere il ricorso a consulenti per attività diverse dalla ricerca, ad esempio attività di gestione e rendicontazione.

D. Sono ammissibili le spese (canoni di locazione) sostenute per l'utilizzo di spazi (laboratori) per lo svolgimento dell'attività di ricerca?

R. Per ciò che concerne le spese sostenute per l'utilizzo dei laboratori, valgono le stesse regole di imputazione dei costi che si utilizzano per gli strumenti e le attrezzature, quindi le quote capitali dei canoni non sono imputabili per intero, ma solo:

- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo del laboratorio per quel determinato progetto;

- per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

D. Sono previsti limiti e massimi di costi ammissibili per ciascun progetto di investimento?

R. Secondo il dettato dell'articolo 7 dell'Avviso, i progetti di investimento devono avere dimensioni economiche significative ovvero il costo totale ammissibile previsto da ciascun progetto di investimento, non dovrà essere inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 10 milioni di euro.

D. Da quale data sono considerate ammissibili le spese?

R. Per la rendicontazione finale delle spese la data dei documenti di spesa non dovrà essere antecedente alla data di presentazione della domanda, pena il non riconoscimento delle stesse.

In virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto; l'Avviso, infatti, all'articolo 8 stabilisce che le spese si considerano ammissibili solo se effettivamente sostenute successivamente alla data della presentazione della manifestazione di interesse.

D. Quale è la tempistica per la realizzazione del progetto di ricerca?

R. L'articolo 8 dell'Avviso stabilisce il termine di 24 mesi e fa riferimento alla durata del progetto e al completamento della realizzazione dello stesso. E' prevista la possibilità di richiedere alla Regione Toscana una proroga, adeguatamente motivata, comunque non superiore ad 1 anno.

Ciò significa che il progetto dovrà essere realizzato (completato) nei termini di 24 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento con la Regione Toscana. Ad esempio: se, ipoteticamente

la data di stipula del Contratto di Investimento fosse il 1° settembre, da tale data decorrono i 24 mesi per la realizzazione/completamento del progetto. (salvo la possibilità di richiedere una proroga, adeguatamente motivata, comunque non superiore a un anno).

D. In quale voce di costo devono essere inserite eventuali spese per subcontratti e prestazioni di servizi?

R. Le spese per subcontratti e prestazioni di servizi devono essere inseriti nella voce "Costi della ricerca contrattuale".

D. In quale voce di costo devono essere inserite le spese di missione (intese come spese di viaggio, vitto e alloggio)?

R. Le spese di missione devono essere inserite nella voce "Altri costi di esercizio".

## COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

D. Come si presenta la manifestazione di interesse?

R. La manifestazione d'interesse deve essere redatta esclusivamente on line sul sito internet: <https://sviluppo.toscana.it/11C/> e dovrà essere trasmessa per via telematica dalle ore 9.30 del giorno 18 gennaio 2010 alle ore 12.00 del 4 marzo 2010.

D. Quali sono le modalità per l'accesso al sistema per la compilazione on line della manifestazione di interesse?

R. Il legale rappresentante del soggetto proponente o altra persona fisica dallo stesso procurata, per accedere alla compilazione della manifestazione d'interesse, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana, all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/11C/> il rilascio delle chiavi di accesso al sistema informativo (NomeUtente e Password).

Il legale rappresentante del soggetto proponente o altra persona fisica dallo stesso procurata, dovrà compilare in tutte le sue parti, per richiedere l'accesso, la maschera online di richiesta credenziali, allegando (upload), in formato elettronico pdf, i seguenti documenti:

1. carta d'identità del legale rappresentante;
2. codice fiscale del legale rappresentante;
3. atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale e autodichiarazione di conformità all'originale;
4. In caso di persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto promotore (ad esempio, Direttore di sede o Legale rappresentante della Società di consulenza) andranno allegati anche:
  1. carta d'identità del procurato;
  2. codice fiscale del procurato;
  3. copia dell'Atto di procura e auto dichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato.

D. Quali sono i contenuti dell'Atto di Procura?

R. L'Atto di Procura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- nominativo del soggetto (ad esempio, Direttore di sede o Legale rappresentante della Società di consulenza) titolato a rappresentare il Legale rappresentante della Società proponente;
- indicazione del titolo del progetto per il quale la procura è concessa;
- specifica dei poteri conferiti con la procura.

In particolare, dovrà essere dettagliato che il Procurato è titolato esclusivamente alla compilazione della documentazione di progetto, in quanto la firma della documentazione cartacea che il sistema genererà dovrà essere firmata in originale necessariamente dal Legale rappresentante della Società proponente

D. Fino a che data è possibile richiedere l'accesso al sistema?

R. Il NomeUtente e Password verranno rilasciate sino alle ore 12.00 del 3 marzo 2010.

D. Quali sono i tempi per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso alla compilazione on line?

R. Le chiavi di accesso verranno rilasciate entro 48 ore dalla data della richiesta.

D. E' disponibile un manuale per la compilazione della manifestazione di interesse della linea d'intervento 1.1c?

R. Sì, il manuale è scaricabile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/11C> nella pagina iniziale che compare dopo avere immesso Nome Utente e Password

D. Una volta compilata e chiusa telematicamente chi deve sottoscrivere la domanda?

R. La documentazione generata dal sistema dovrà essere stampata e firmata in originale esclusivamente dai Legali rappresentanti rispettivamente del soggetto capofila e del/i soggetti partner (compreso l'Organismo di ricerca), ciascuno per gli allegati di sua competenza secondo il dettato dell'articolo 18 dell'Avviso. Successivamente ciascuna impresa e OR partecipante al progetto trasmetterà le predette stampe firmate in originale all'impresa Capofila, la quale invierà tutta la documentazione (propria e dei partner) a mezzo raccomandata A.R.

Non è ammessa la firma cartacea di Legali rappresentanti di Società di consulenza, pur se procurati alla compilazione della domanda

D. Quale è la modalità di trasmissione della copia cartacea della manifestazione di interesse?

R. Secondo il disposto dell'articolo 17 dell'Avviso, la manifestazione di interesse deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.

D. Quale è il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse e di tutta la documentazione allegata

R. La documentazione dovrà essere inviata, pena inammissibilità, entro la data di lunedì 8 marzo 2010. Farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio postale accettante

D. A quale indirizzo deve essere inviata la manifestazione di interesse e la documentazione allegata?

R. La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente a Sviluppo Toscana S.p.A. - Via Dorsale, 13 - 54100 Massa

D. Dove deve essere apposta la marca da bollo?

R. La marca da bollo dovrà essere apposta dal Capofila sulla scheda "Anagrafica" stampata dal sistema.